

Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Serioli

n. 46.066 di repertorio e n. 18.537 di raccolta

o o o o

STATUTO

ASSOCIAZIONE "PRO CASA ANZIANI NIARDO - ETS"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Negli anni settanta si costituisce in Niardo un comitato cittadino sostenuto dall'allora parroco Don Battista Barbieri. La finalità principale del comitato era quella di promuovere la raccolta di fondi capaci di dar vita ad un centro studiato per portare sollievo e sostegno agli anziani indigenti e con problemi di vario genere.

Il comitato nel 1999 divenne una Associazione di Volontariato senza personalità giuridica il cui scopo era promuovere la realizzazione di una struttura socio sanitaria diurna impegnando sia i fondi raccolti sia le sinergie dei propri volontari. Nell'anno 2013 l'Associazione si ricostituisce con atto pubblico in "Pro Casa Anziani Niardo onlus" acquistando personalità giuridica.

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita un'Associazione denominata "Pro Casa Anziani Niardo – E.T.S.".

Essa ha l'obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione o dell'acronimo "E.T.S.".

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne. L'Associazione fissa la propria sede in Niardo (BS), Via Adamo n. 1.

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore – D.lgs. 117/17- e dei principi generali dell'ordinamento giu-

ridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Finalità, Scopo e Attività istituzionali

L'Associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore degli anziani. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le attività di interesse generale sono considerate in:

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successivamente modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione o gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

f) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive comunicazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale e temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Il suo servizio principalmente consiste nella realizzazione e gestione di strutture abitative dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli anziani le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.

L'Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge quali attività istituzionali:

1. il perseguimento esclusivo di scopi di solidarietà e utilità sociale a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, attraverso la realizzazione di progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria, anche nelle forme innovative e sperimentali;

2. l'organizzazione e la gestione di un servizio semi-residenziale, come il Centro Diurno Integrato e/o Alloggi Protetti, rivolto a anziani non autosufficienti o ad alto rischio di perdita dell'autonomia, portatori di bisogni non facilmente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in RSA;

3. promuovere l'autonomia degli anziani per favorirne la permanenza a domicilio, offrendo un sostegno e un sollievo alle famiglie che assistono persone non autosufficienti. L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.

L'Associazione potrà altresì collaborare con Enti pubblici o privati che perseguano finalità di solidarietà sociale e realizzare con loro progetti e/o servizi volti alla realizzazione delle predette finalità.

L'associazione può prevedere la costituzione e la partecipazione a imprese sociali, reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei, nonché a fondazioni, associazioni, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o in maniera occasionale attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

L'Associazione può avvalersi di volontari, nello svolgimento delle proprie attività, iscritti in un apposito registro. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste dalla vigente normativa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

	ne.	
	L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	
	Con apposito Regolamento l'Associazione disciplinerà le attività dei volontari.	
	TITOLO II. ADERENTI	
	ARTICOLO 3. Ammissione	
	Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o gli enti, pubblici o privati, che	
	ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio	
	Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone	
	e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissio-	
	ne dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di gior-	
	ni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende sen-	
	z'altro accolta.	
	ARTICOLO 4. Adesione	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta	
	per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.	
	L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di vo-	
	to nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci,	
	per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti. Tra i soci vige	
	una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese	
	ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente e-	
	sclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono	

del diritto di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 5. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio eletto dall'Assemblea per quella specifica adunanza.

ARTICOLO 6. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 7. *Oggetto delle delibere assembleari*

L'Assemblea:

a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere del Consiglio stesso;

b) provvede alla elezione dell'organo di controllo e/o dell'Organo di Revisione Legale dei Conti;

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

d) delibera sulle modifiche del presente Statuto;

e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

f) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle Sezioni;

g) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

h) delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/17;

i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 8. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

ARTICOLO 9. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista ed iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli asso-

ciati, approva le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10. II Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci, devono possedere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Le cariche associative sono prevalentemente gratuite, salvo la possibile corrispondenza ai componenti degli organi amministrativi di emolumenti individuali nei limiti previsti dal D.lgs. 117/17.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi moti-

vi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia.

La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo in carica, il Presidente ovvero il consigliere più anziano d'età, provvederà a convocare l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, essendo venuti meno i consiglieri rimasti in carica.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi, alle relazioni di missione e al bilancio sociale, ove dovuto ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la costituzione e la partecipazione a imprese sociali, reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei, nonché a fondazioni, associazioni, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 11. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo, depositata nelle forme di legge.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il

Presidente.

ARTICOLO 12. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione.

L'associazione deve aggiornare i seguenti libri ad esclusione del libro di cui alla lettera d):

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e di eventuali altri organi sociali;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con richiesta scritta e motivata da presentare al consiglio di amministrazione. L'eventuale accesso deve avvenire personalmente e a proprie spese nel rispetto della privacy.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 14. *Il Tesoriere del Consiglio Direttivo*

Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendi-

conto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ARTICOLO 15. *Organo di Controllo interno/ Collegio dei Revisori Legali*

L'Organo di Controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e di un membro supplente, in caso di organo monocratico e di due membri supplenti in caso di organo collegiale, eletti dall'Assemblea dei soci. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui l'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile, da almeno uno dei componenti.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Organo di Controllo è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel registro dei Revisori Legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

Assolve qualora attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'Organismo di vigilanza. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui tale funzione non sia attribuita dall'Assemblea dei soci a un revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I compensi all'Organo di Controllo e/o per l'attività di revisore legale dei conti sono deliberati dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 16. Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate non espressamente destinate ad incremento del patrimonio di dotazione sono costituite:

1) dalle quote associative;

2) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:

— fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

— contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;

— proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività a questa direttamente connesse ex art. 12, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ARTICOLO 17. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 18. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo, consuntivo e un bilancio sociale.

Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 19. Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore (E.T.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria

struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20. *Scioglimento*

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9 del presente statuto, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del libro Primo, Titolo II del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117)

ARTICOLO 21. Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dalla Camera di Commercio di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 22. Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in tema di associazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

ARTICOLO 23. Clausola di sospensione dell'efficacia

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo all'iscrizione della Associazione nel Registro del Terzo Settore di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 117/17, salvo quanto previsto all'art. 5, che diviene immediatamente esecutivo.

Sottoscrizioni: Alessandra Ghetti

Alessandro Seroli